

COMUNE di SALERNO

REP. 268/5

Contratto di servizio per lo svolgimento della attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale.

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di marzo, in Salerno e nel Palazzo di Città, sito in via Roma, innanzi di me Dott.ssa Ornella Menna, nella qualità di Segretario Generale di detto Comune, autorizzato ai sensi dell'art.97, 4° comma lett.e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti:

1) Comune di Salerno con sede in detta Città alla via Roma, C.F. n. 80000330656, legalmente rappresentato nel presente atto dall'ing. Luigi Mastrandrea nato il 03.06.1975 in Salerno, nella qualità di dirigente dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. citato, il quale dichiara di agire in tale qualità, né altrimenti. Io stesso, nel prosieguo di detto atto, sarà denominato "Comune".

2) Mariano Mucio [REDACTED], il quale interviene e stipula quale legale rappresentante di SINERGIA S.u.r.l. con sede legale in Salerno alla via S. Passaro n. 1, C.F. e P.IVA n. 03064390655, REA n. 257422.

Detti comparenti in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo mi chiedono di far constare quanto appresso.

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2020, approvava la relazione sui risultati conseguiti al piano

ordinario di revisione delle partecipazioni comunali detenute alla data del 31 dicembre 2018, e la relazione al piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019;

- l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2020, disponeva l'affidamento per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di servizio, a Sinergia S.u.r.l., società *in house* del Comune di Salerno in regime di controllo analogo, dei seguenti servizi strumentali:

- riscossione dei fitti attivi del Comune di Salerno;
- riscossione dei tributi ed entrate comunali;
- riscossione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada;

- l'Amministrazione comunale con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2020, rilevato che per il servizio di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale (c.d. servizio di Verifica Impianti Termici - VIT) non risultano oneri a carico del Comune, in considerazione della copertura integrale dei costi del servizio tramite i contributi versati dagli utenti per le attività di verifica ed ispezione degli impianti, disponeva l'affidamento per un periodo di anni sei, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di servizio, a Sinergia S.u.r.l., società *in house* del Comune di Salerno in regime di controllo analogo, del servizio pubblico di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale (VIT), ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 192/2005, attuato dal D.P.R. n. 74/2013 e della Legge Regionale n. 39/2018:

- con la menzionata deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2020 veniva peraltro disposto di delegare alla Giunta comunale il compito di approvare gli schemi di contratto, tra i quali quello in oggetto;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 26 del 11.02.2021, approvava lo schema di contratto di cui all'oggetto, dando mandato agli Uffici competenti di procedere con la relativa stipula.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti mi dichiarano di conoscere e accettare dispensandomi dalla relativa lettura.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

Il presente atto definisce le modalità di espletamento delle attività in epigrafe.

Negli articoli che seguono, il Comune di Salerno e Sincrgia S.u.r.l. verranno rispettivamente indicate con le denominazioni Ente e Società.

Art. 2 - Durata

L'affidamento del servizio di Verifica Impianti Termici (V.I.T.) ha durata di 6 anni decorrenti dalla data del 15.02.2021.

Art. 3 - Oggetto

L'Ente, quale *autorità competente* nell'ambito della propria autonomia, con il presente contratto ed il relativo disciplinare tecnico:

a. stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza.

13
13
13
13

b. individua e conferma nella Società l'organismo territoriale di controllo titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, quale regolamentata dal presente disciplinare tecnico;

c. ordina l'attività di accertamento amministrativo ed ispezione/verifica tecnico-documentale in sito sugli impianti di cui alla lettera «a».

Pertanto la Società, ai sensi della normativa in epigrafe ed, in particolare, del D.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, dovrà procedere all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni sugli impianti degli edifici* riguardanti lo stato di *esercizio e manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza del Comune di Salerno.

In particolare la Società, nei tempi, nei modi e con le prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico, dovrà provvedere:

- all'aggiornamento e alla gestione del **Catasto Impianti Termici**, informatico e cartaceo, a seguito delle attività espletate, fornendone estratto **informatico semestrale**;

- alla organizzazione della campagna biennale di autodichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici;

- alla gestione di tutte le attività conseguenti la campagna di **autodichiarazione impianti termici** nonché all'esecuzione, con le modalità prescritte ed oneri a carico dell'utenza, delle ispezioni necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, come indicato dalla Legge n. 10/1991, dal D.P.R. n. 412/1993, dal D.P.R. n.

551/1999, dal D.lgs. n. 192/2005, dal D.lgs. n. 311/2006 e dal D.P.R. n. 74/2013 e relative modifiche e integrazioni;

- alla gestione di uno sportello utenza;

- alla realizzazione di tutte le attività propedeutiche allo svolgimento delle ispezioni, quali la programmazione delle visite di ispezione, l'invio degli avvisi di ispezione, ecc.;

- alle attività di ispezione sugli impianti termici come indicato nel disciplinare tecnico e nell'allegato Regolamento di attuazione del servizio;

- alla gestione amministrativa della documentazione (rapporti di prova) proveniente dalle attività di ispezione degli impianti, nonché alla gestione amministrativa delle comunicazioni da inviare, per conto dell'Ente, all'utenza e agli Enti competenti (Comuni, VVFF, ASL) a seguito dei risultati delle ispezioni effettuate;

- al supporto all'Ente nell'irrogazione delle sanzioni per i casi previsti: il supporto avverrà a mezzo dell'istruzione e spedizione delle pratiche, necessarie alla notifica della sanzione e al successivo recupero delle somme dovute e non versate dagli utenti; per tale attività, saranno riconosciuti alla Società i costi rendicontati, oltre spese generali per l'ammontare del 15% + IVA dell'importo introitato per sanzioni (detratto dei costi). I costi e i compensi per le attività svolte verranno versati, a fronte di regolare fattura e previa rendicontazione delle pratiche istruite, comunque in presenza di somme introitate specificamente per sanzioni: le somme dovute e versate dagli utenti per le sanzioni costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attività organizzative e gestionali nel campo della tutela energetica;

Finis

• esame e verifica di legittimità delle richieste di rimborsi per errati pagamenti unitamente a tutta la documentazione (istanza dell'utente, copia versamento, ecc.), necessaria a procedere alla restituzione dell'importo; nessun termine temporale potrà essere prescritto per la presentazione della domanda di rimborso da parte dell'utente, nessuna "quota" sul rimborso potrà essere trattenuta dalla Società per la "gestione pratica" e nessun interesse legale potrà essere vantato alla data di restituzione dell'importo non dovuto:

• alla preparazione di relazioni semestrali contenenti i dati ed i risultati significativi delle attività svolte;

• al supporto all'Ente per l'eventuale aggiornamento del Regolamento di Attuazione del servizio alle nuove norme e leggi;

• all'eventuale necessità di aggiornamento periodico tecnico-amministrativo del personale addetto alle attività di Verifica Impianti Termici;

• al supporto all'Ente nella eventuale necessità di dover relazionare sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio di competenza comunale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Art. 4 - Corrispettivi

Per le attività incluse nel presente contratto non è previsto alcun onere a carico del Comune, in considerazione che i costi del servizio sostenuti dalla Società saranno integralmente coperti tramite i contributi versati dagli utenti per le attività di verifica ed ispezione degli impianti.

Art. 5 - Gestione del Catasto Impianti Termici ed adempimenti connessi

La Società provvederà alla gestione ordinaria del Catasto Impianti Termici.

Le attività possono essere così individuate:

• acquisizione dei dati degli impianti termici, richiesti dall'Ente, ai distributori di combustibile, ai manutentori, ovvero provenienti da informazioni fornite dagli Enti (Comuni, Ispesl, VVF, ASL, etc.) e dai cittadini:

• successivo aggiornamento del database informatico ed archiviazione della documentazione cartacea pervenuta;

• inserimento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, anche a mezzo di immissione dati direttamente dai manutentori, a seguito di analisi tecnica e documentale e validazione della pratica;

• elaborazione statistica dei dati presenti nel catasto informatico: utenze, rapporti di prova pervenuti dall'utenza, ordinamento e scelta degli impianti da controllare e/o da ispezionare;

• attivazione presso l'utenza e i manutentori per la risoluzione delle non conformità rilevate in sede di analisi della documentazione tecnica;


• inserimento nel catasto informatico dei rapporti di prova provenienti dalle ispezioni presso l'utenza.

Art. 6 - Campagna informativa e di sensibilizzazione

La Società, a seguito dell'attività di informazione e sensibilizzazione effettuata in occasione dell'apertura della campagna di autodichiarazione impianti termici per il biennio di riferimento, provvederà alla protocollazione della documentazione proveniente dall'utenza, alla verifica dei dati dichiarati, all'inserimento dei dati nel catasto impianti e all'archiviazione cartacea delle pratiche pervenute.

Art. 7 - Programmazione delle attività di ispezione degli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le



ispezioni sono programmate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, in particolare in base ai criteri e alle priorità definite dal comma 9 dello stesso articolo.

Il responsabile dell'impianto da sottoporre a ispezione verrà avvertito, almeno 15 giorni prima dell'ispezione, mediante:

a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata) su cui saranno indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

Nella comunicazione saranno altresì descritte le modalità di svolgimento dell'ispezione e le tariffe da pagare in caso di impianto non autodichiarato,

previste per la fascia di potenza nominale a cui appartiene l'impianto,

indicate nel Regolamento per l'Esecuzione del Servizio. Il pagamento di questa tariffa dovrà avvenire prima dell'effettuazione dell'ispezione ovvero,

in mancanza, entro e non oltre i 30 giorni dalla data di effettuazione della stessa.

Art. 8 - Ispezione degli impianti termici - Attività degli ispettori

Le ispezioni verranno effettuate dalla Società con personale dipendente in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENEA, quale "Ispettore di Impianti Termici".

L'ispezione sarà, come detto, comunicata agli utenti come indicato al punto precedente. In tale avviso sarà indicata la data e la fascia oraria


della visita di controllo; se, per motivi gravi (lutto, ricovero ospedaliero, ecc.) e comprovabili con specifica documentazione, il responsabile dell'impianto non fosse disponibile per la data fissata, entro sette giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'ispezione, potrà concordare con la stessa una nuova data per l'ispezione, compatibilmente con la programmazione effettuata e con la presenza del personale sul territorio considerato.

La fase di ispezione si compone delle seguenti attività:

- accesso degli ispettori all'impianto;
- identificazione dell'impianto e del responsabile dello stesso;
- controllo della documentazione a corredo dell'impianto;
- verifica dell'idoneità del locale di installazione;
- verifica dell'installazione dell'impianto;
- esecuzione dell'ispezione;
- redazione del rapporto di prova;
- eventuali dichiarazioni da parte del responsabile;
- eventuali comunicazioni da parte dell'ispettore;
- rilascio del rapporto di prova e dell'eventuale allegato elenco delle anomalie.

Alla data prevista per la visita di controllo l'ispettore si presenterà al responsabile dell'impianto, munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società e di documento di identità, nonché della copia dell'avviso di visita inoltrato all'utente.

L'ispettore procederà all'ispezione, dapprima richiedendo e visionando la documentazione tecnica formale dell'impianto (libretto d'impianto, libretti



d'uso e manutenzione del generatore, dichiarazione di conformità, eventuali altre certificazioni e/o documentazioni previste per lo specifico impianto e per la relativa potenza) e successivamente verificando l'idoneità del locale ed il suo sistema di ventilazione ed aerazione. Inoltre ispezionerà lo stato delle coibentazioni e dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione e verificherà la presenza e la taratura dei dispositivi di regolazione e controllo.

L'ispettore, prima di procedere all'analisi dei fumi e, quindi, alla misura del rendimento di combustione dell'impianto, si accerterà di poter eseguire il controllo, nel rispetto della propria e altrui sicurezza (ovvero nel rispetto delle indicazioni di cui al punto successivo relativo ai rischi connessi all'espletamento della attività di ispezione), senza causare guasti o malfunzionamento all'impianto. Quindi procederà alla misurazione in opera dell'indice di fumosità (solo per impianti alimentati con combustibile liquido), della concentrazione di monossido di carbonio (CO [ppm]) nei prodotti della combustione e del rendimento di combustione (η_c [%]).

Tali misurazioni saranno effettuate con uno strumento di misura omologato e con taratura certificata (analizzatore di gas) in grado di stampare la data, l'ora della misurazione, i parametri rilevati e un codice identificativo dello strumento stesso. Eseguite questa serie di rilevazioni il tecnico-verificatore redigerà il "rapporto di prova" e lo firmerà congiuntamente al responsabile dell'impianto o suo delegato (per gli impianti autonomi unifamiliari è sufficiente la presenza dell'utente o di un suo convivente) al quale ne rilascerà copia.

Con riferimento ai rischi connaturati all'attività, l'ispettore porrà attenzione ai rischi di: incendio, intossicazione, scoppio, esplosione, folgorazione, cantiere (ustioni, cadute, urti). Pertanto qualora l'ispettore ritenga che esista la reale possibilità che qualcuno dei su elencati rischi possa manifestarsi, mettendo a repentaglio la propria ed altrui incolumità, valuterà se e come procedere all'ispezione.

L'ispezione così eseguita determina, comunque, il pagamento della tariffa da parte del responsabile dell'impianto.

I parametri da sottoporre a ispezione sono quelli richiesti dalla legislazione citata con le modalità previste dalle Norme UNI di riferimento e dell'allegato B del D.P.R. n. 74/2013.

Durante l'ispezione dovrà essere garantita la massima regolarità e trasparenza dell'operazione: è necessaria la presenza del responsabile o suo sostituto, non solo per evitare contestazioni ma anche per ragioni di sicurezza.

Infine, nel caso in cui l'ispettore si trovi di fronte un impianto che non presenta il foro d'ispezione sul condotto di scarico delle emissioni, sarà impossibilitato a procedere alla prevista prova di combustione e pertanto annoterà tale eventualità sul rapporto di prova. L'ispezione così eseguita determina, comunque, la corresponsione dell'intera tariffa da parte del responsabile dell'impianto alla Società.

Il rapporto di prova che l'ispettore compilerà nell'espletamento delle operazioni di ispezione sarà redatto sulla base della normativa vigente e sarà finalizzato ad accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto.

L'ispettore esaminerà la documentazione formale dell'impianto, ovvero:



- la presenza del libretto d'impianto e la sua corretta compilazione;

- la presenza del libretto di uso e manutenzione;

- la presenza delle dichiarazioni di conformità (D.M. n. 37/2008) e delle eventuali altre documentazioni connesse con lo specifico impianto;

- le operazioni di manutenzione annotate sul libretto d'impianto.

L'ispettore rileverà, misurerà e calcolerà direttamente sull'impianto, con l'ausilio dell'analizzatore dei gas, i seguenti parametri:

- potenza termica al focolare;

- tipo di combustibile;

- temperatura fumi all'uscita;

- temperatura aria comburente;

- concentrazione di O₂ nei fumi [%];

- concentrazione di CO₂ nei fumi [%];

- indice di fumosità per i combustibili liquidi;

- concentrazione di CO nei fumi [ppm];

- perdita per calore sensibile [%];

- fumosità [indice di Bacharach];

- rendimento di combustione [%].

Inoltre l'ispettore si accerterà della presenza e dello stato:

- delle coibentazioni;

- dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

- dei dispositivi di regolazione e controllo;

- di ventilazione dei locali in cui è installata la caldaia;

- del cartello indicante, nel caso di impianti centralizzati, i periodi di funzionamento dell'impianto.

Il modulo del rapporto di prova sarà compilato con precisione in modo da evitare equivoci e interpretazioni errate. Dovrà contenere i risultati delle misurazioni effettuate dall'ispettore e le informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle stesse condizioni.

Più specificamente il rapporto di prova dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'ispettore;
- i dati identificativi dell'impianto sottoposto a controllo;
- il riferimento della norma UNI 10389 e ss.mm.ii.;
- i dati identificativi degli strumenti di prova;
- i risultati delle prove di combustione;
- informazioni supplementari, a giudizio dell'ispettore, che abbiano una relazione con contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi;
- la data di esecuzione dell'ispezione;
- le firme leggibili dell'ispettore e del responsabile dell'impianto o della persona da lui delegate.

Infine il documento verrà ultimato, previo verifica, con la verbalizzazione dell'avvenuto pagamento, se già effettuato, e con l'apposizione di firma leggibile dell'operatore che ha effettuato il controllo e la firma del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto o suo sostituto, che dovrà prendere visione dei rilievi effettuati.

Gli ispettori non potranno effettuare alcuna diretta riparazione o manomissione degli impianti ma dovranno limitarsi a notificare e verbalizzare le efficienze e/o le inefficienze, effettuando le relative prescrizioni.

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontrassero situazioni di pericolo, l'ispettore prenderà nota del fatto verbalizzandolo, ed inviterà



l'utente alla immediata messa fuori servizio dell'impianto.

La Società, per conto dell'Ente, comunicherà la situazione di pericolo agli Enti competenti alla tutela della igiene pubblica e per la pubblica e privata incolumità.

Se, nel corso delle operazioni d'ispezione, venisse riscontrata la presenza di uno o più impianti termici non censiti, l'ispettore della Società procederà all'accertamento e registrazione di quanto constatato sul verbale d'ispezione.

Per ciascuno di detti generatori non censiti, i responsabili d'impianto, a fronte dell'ispezione, dovranno corrispondere alla Società le tariffe ordinarie appositamente stabilite dall'Ente con propria deliberazione e l'eventuale sanzione appositamente deliberata dall'Ente.

In sede di periodica relazione delle attività d'ispezione effettuate dal personale della Società, saranno dichiarati e riconosciuti quali ispezioni effettuate, tutti i sopralluoghi programmati ed effettuati, a prescindere dal loro esito e della riscontrata idoneità o inidoneità dell'impianto.

Si intendono, altresì, per ispezione effettuate quei sopralluoghi che non hanno dato luogo a controllo dell'impianto per cause imputabili esclusivamente al responsabile dell'impianto (mancato accesso, rifiuto al controllo, assenza del responsabile e/o manutentore, richiesta di differimento del controllo in fase di sopralluogo, inidoneità momentanea dell'impianto, ecc.).

Non si intendono ispezione effettuate quei sopralluoghi per i quali il motivo del mancato controllo è attribuibile esclusivamente alla Società e/o agli ispettori.

Nei casi in cui i sopralluoghi non consentono un controllo dell'impianto in quanto lo stesso è inesistente e tale situazione non sia stata comunicata in

tempo utile alla Società (7 giorni antecedenti alla data di ispezione), al responsabile dell'impianto verrà addebitata la sanzione stabilita dall'Ente.

In caso di verifica negativa, l'ispettore comunicherà e annoterà sul rapporto di controllo, un termine entro cui mettere a norma l'impianto, decorso il quale verranno applicate specifiche sanzioni, riportate nel Regolamento per l'Esecuzione del Servizio.

Art. 9 - Archiviazione rapporti di controllo

Terminata la fase di verifica presso l'utente, i verificatori provvederanno:


- all'apposizione del protocollo ai rapporti di prova;
- all'inserimento del rapporto di prova nel Catasto Impianti Termici e successivamente nell'archivio cartaceo;
- alla segnalazione al responsabile delle attività di *Verifica Impianti Termici* o a suo delegato, delle pratiche che necessitano di comunicazione all'utente e/o agli Enti preposti.

Art. 10 - Strumentazioni ed apparecchiature

L'analisi della combustione deve essere effettuata con l'ausilio di opportuna strumentazione omologata che consente di operare in accordo con le normative (UNI 10389 e ss.mm.ii.).

I parametri che, per ottemperare alle disposizioni normative, necessitano di essere misurati, a mezzo degli analizzatori, sono:

- la concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei prodotti della combustione;
- la concentrazione di ossigeno (O₂) o, in alternativa, di anidride carbonica (CO₂), nei prodotti della combustione;
- l'indice di fimosità (per i soli generatori alimentati con combustibili



liquidi): la temperatura dei prodotti di combustione;

- la temperatura dell'aria comburente;

- il rendimento di combustione.

Sono a carico della Società le spese occorrenti per l'acquisto di tutte le apparecchiature di misurazione, la loro manutenzione, la revisione e la taratura, nonché la periodica eventuale sostituzione, oltre ad ogni altra attrezzatura necessaria per le verifiche e la corretta esecuzione delle attività.

Art. 11 - Struttura operativa e personale

Il personale dovrà essere dotato di abilitazione rilasciata dall'ENEA, quale "Ispettore di Impianti Termici" e, comunque, di conoscenza della normativa di riferimento e delle procedure tecnico-amministrative relative all'iter procedurale applicato e dell'utilizzo di gestione del software del catasto informatico degli impianti.

Il rapporto di lavoro delle predette e individuali unità lavorative compreso ogni riflesso sui rispettivi inquadramenti, sui relativi effetti e diritti (lavoro straordinario, ferie, aspettative, malattie, permessi ecc.), intercorre esclusivamente con la Società medesima.

Le attività oggetto del presente disciplinare saranno svolte dagli ispettori sotto direzione del coordinatore responsabile delle attività. Le attività verranno materialmente e prevalentemente espletate negli uffici della Società e presso il territorio oggetto delle verifiche in campo. Le attività verranno espletate dalle unità lavorative impegnate dalla Società secondo gli orari e i giorni lavorativi che la stessa adotterà per il proprio personale sulla base di quanto previsto dal proprio contratto di lavoro, salvo eventuali straordinarie necessità.

Art. 12 - Esercizio del controllo analogo

L'Ente esercita sulla Società il cosiddetto controllo analogo in ordine alla gestione delle attività di Verifica Impianti Termici.

L'Ente con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli periodici allo scopo di accertare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 – Revoca dell'affidamento – Risoluzione del contratto.

Nel caso in cui venissero rilevati dei disservizi, irregolarità e mancanze saranno richieste spiegazioni in merito, assegnando un termine di quindici giorni per le deduzioni in merito.


In mancanza di riscontro nel termine suindicato o qualora le stesse siano ritenute insoddisfacenti l'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di revocare l'affidamento delle attività.

La Società è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi nello svolgimento delle attività rilevando indenne l'Ente da qualsiasi pretesa.

L'amministrazione avrà, altresì, facoltà di risolvere il contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c., qualora la Società concessionaria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- a) mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- b) abbandono o interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- c) impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- d) danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati.

Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale) il concessionario può, nei 15 giorni successivi, chiedere di essere



sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

In caso di risoluzione anticipata o revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi i rimborsi e le spese di gestione del servizio.

Art. 14 - Misure in materia di sicurezza e privacy

La Società è tenuta ad applicare le misure previste in materia di sicurezza dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Le gravi o ripetute violazioni delle misure previste possono costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale. Il rappresentante legale della Società o il delegato alla sicurezza è responsabile del rispetto delle misure previste dal piano operativo di sicurezza durante lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione.

La Società si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza.

Tutti i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Società esclusivamente per svolgere le funzioni assegnate, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Società, nella persona del Legale Rappresentante, è il Titolare del trattamento dei dati personali; la Società nomina un DPO quale Responsabile della Protezione dei dati.

Art. 15 - Modifica disciplinare tecnico e regolamento di attuazione

Qualora, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico normativo relativamente alle verifiche degli

impianti termici o si rendesse necessario procedere alla modifica o adeguamento delle tariffe, il regolamento di attuazione delle attività ed il presente disciplinare potranno essere modificati ed aggiornati in relazione alle nuove disposizioni.

Art. 16 - Controversie

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla

prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 17 - Imposte, tasse, canoni

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali.

Art. 18 - Norme finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle norme legislative e ad ogni altra disposizione in materia.

Art. 19 - Allegati

L'anno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché



non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, il Disciplinare Tecnico; il Regolamento per l'erogazione del servizio ed il D.U.V.R.I.

Art. 20 - Formalità


I componenti dispensano me Segretario Generale rogante dal dare lettura degli allegati dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

Del presente contratto è stata data lettura agli intervenuti ad alta ed intellegibile voce ed essendo stato riscontrato conforme alle loro volontà lo sottoscrivono, in calce ed a margine dei fogli intermedi, con me Segretario rogante.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, in n. 19 facciate, più n. 12 righe, fin qui.

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO



IL SEGRETARIO GENERALE

